

LEGGNO4.0

imballaggio. ambiente. logistica. foreste.



PALLET IN LEGNO:
IL MEGLIO
DEVE ANCORA
ARRIVARE

Fine degli RSAU E NUOVA TARI

Il Decreto Legislativo n. 116 del 2020, uno dei decreti di recepimento del pacchetto economia circolare, ha apportato significative modifiche al Testo unico ambientale ed in particolare con la nuova definizione di rifiuti urbani.

La definizione 'rifiuti urbani', che è divenuta applicabile dal 01/01/2021, supera integralmente il precedente modello dell'assimilazione sulla base dei regolamenti comunali. Infatti, oltre ai rifiuti urbani domestici indifferenziati o da raccolta differenziata, rientrano ora in tale classificazione anche i rifiuti provenienti dalle altre attività (escluse le attività industriali) che siano simili per la loro natura e per tipologia.

A fianco della modifica citata, viene previsto che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio

pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Viene inoltre previsto che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico (e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non

domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

LA GESTIONE NON VIENE LIBERALIZZATA

Con un quadro così delineato sembrerebbe definito un nuovo regime di gestione dei rifiuti orientato alla liberalizzazione dei rifiuti precedentemente assimilati. Di fatto non è così. La variazione normativa ha destato numerose perplessità e dubbi interpretativi. L'inserimento di questo nuovo quadro in tempi così rapidi ha determinato preoccupazione nel mondo dei Comuni, i quali dovranno adattare i regolamenti ed organizzare nuovi servizi; inoltre, temono anche di perdere grosse quote tramite la facoltà di uscita dal



DAL RECEPIMENTO DELLA DEFINIZIONE SECONDO LE NORME UE DIRETTIVA CE, CAOS INTERPRETATIVO PER COMUNI, AZIENDE NON AGRICOLE E NON INDUSTRIALI

Di Loris Cicero - Pegasoambiente.com

servizio pubblico.

Ma anche gli altri operatori del settore lamentano incoerenze della norma che andrebbero immediatamente risolte, quali ad esempio il nodo dell'adeguamento delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. A fronte di tali perplessità ed alle richieste pervenute da più parti di uno slittamento della norma il Ministero dell'Ambiente ha posto un veto temendo di fatto l'apertura di procedure d'infrazione da parte dell'Unione Europea. Ciò perché la nuova definizione è di recepimento di norma UE sulla classificazione dei rifiuti.

PARTITA CHIUSA? SI DIREBBE DI NO!

Il Ministero dell'Economia e Finanze individua ulteriori perplessità: in risposta

a quesiti specifici risponde: "le norme sopra riportate non sono di semplice lettura in quanto non si coordinano con le disposizioni già vigenti in materia di TARI." Nel seguito viene analizzato come la norma subordina l'esclusione dal pagamento della quota variabile al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni. Però ciò non si raccorda con la norma tributaria che continua di fatto a prevedere che "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati."

Si crea così un possibile doppio binario opzionale di uscita parziale della quota variabile della TARI, una sulla base della nuova normativa ambientale ed una invece sulla base della normativa tributaria esistente. Quasi certamente la TARI aumenterà, indipendentemente dall'applicazione del nuovo regime, tuttavia la necessità di un quadro normativo puntuale e coordinato sarebbe necessario.

